



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 66 del 15/05/2020

Settore Staff

Oggetto:

Mercatino settimanale di Via Pacinotti. Provvedimenti.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 15/05/2020 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Preso atto di tutti i provvedimenti del Governo nazionale e della Regione Autonoma della Sardegna emessi, a partire dall'inizio della problematica sanitaria, in materia di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale e regionale;

visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27.04.2020 ed avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

preso atto che le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. del 26 aprile 2020 sono efficaci fino al 17 maggio 2020 e che fino a tale data la disciplina riferita ai mercati è contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera z) secondo cui *“(..) sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari”*;

vista l'ordinanza n. 20 del 02 maggio 2020, emessa dal Presidente della Regione Sardegna ed avente ad oggetto: *“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

dato atto che le disposizioni di cui alla citata ordinanza regionale del 02 maggio 2020 sono efficaci dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020 e che in particolare l'articolo 13 prevede: *“È demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti”*;

vista l'ordinanza n. 22 del 13 maggio 2020, del Presidente della Regione Sardegna ed avente ad oggetto: *“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”* con efficacia dal 14 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020;

considerato che è prevista, a partire dal 18 maggio 2020, la riapertura totale dei mercati su aree pubbliche;

dato atto dell'evolversi della situazione contingente, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale;

ritenuto di indicare, con riferimento al mercato che si tiene in Città ogni lunedì presso la via Pacinotti, misure specifiche per la sua riapertura, le quali possano consentire lo

svolgimento delle attività mercatali, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria; evidenziata pertanto la necessità di prevedere idonee misure precauzionali, finalizzate a permettere la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, con particolare riferimento all'obbligo di rispettare il principio del distanziamento fisico, della igiene delle mani e della persona, della pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, dell'uso di dispositivi di protezione individuale;

ravvisata, inoltre, l'opportunità di evitare, ove possibile, il decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove è storicamente localizzato il mercato, consentendo l'ampliamento nelle zone e vie del territorio comunale contigue, per esigenze correlate all'adozione delle misure anti-contagio;

valutata l'esigenza di definire pertanto le modalità organizzative che rispondano alle sopra descritte necessità come di seguito indicato:

- 1) Distanza banchi: il posizionamento del banco deve aver luogo in maniera alternata, tale per cui un posteggio dovrà rimanere necessariamente vuoto tra un banco e l'altro; per il posizionamento dei banchi, è consentito l'ampliamento di detto posizionamento nelle zone e vie del territorio comunale contigue alla delimitazione storica del mercato, se ciò necessario per esigenze correlate all'adozione delle misure anti-contagio;
- 2) Dotazione del banco: obbligo di protezioni individuali per il venditore (mascherina e guanti mono uso); senza mascherina e guanti il cliente non può accedere all'area mercatale; l'esercente deve mettere a disposizione dei clienti sistemi per la disinfezione delle mani (es: gel igienizzante); la distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a 1,5 metri;
- 3) Spazio vendita frontale: obbligo per il venditore di delimitare con *scotch* o gesso o altro mezzo idoneo il posizionamento dei clienti, in modo da garantire la distanza interpersonale di 1,5 metri;
- 4) Clienti ed esercenti: i clienti hanno l'obbligo di usare mascherina e guanti mono uso. L'esercente deve garantire, con i propri dipendenti e collaboratori, l'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza; gli esercenti presenti all'interno dell'area sede dell'attività dovranno: garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le fasi dell'attività di vendita; utilizzare mascherine e guanti "usa e getta" in tutte le fasi lavorative e di vendita; garantire la pulizia e l'igiene delle attrezzature con frequenza e comunque in funzione dell'orario di apertura; mettere a disposizione della clientela sistemi per la disinfezione delle mani come indicato al precedente punto 2, in particolare accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento; non consentire alla clientela di toccare direttamente la merce sfusa;
- 5) I flussi di ingresso e di uscita devono essere separati e contingentati prevedendo una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso della clientela;

visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i (T.U.E.L);

ORDINA

al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione contenute nelle normative nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di emergenza da COVID-19, e fatta salva la loro integrale applicazione, a specificazione di quanto possa essere utile per il Comune di Iglesias:

che l'apertura del mercato che si tiene in Città ogni lunedì presso la via Pacinotti rispetti le seguenti modalità organizzative:

1. Distanza banchi: il posizionamento del banco deve aver luogo in maniera alternata, tale per cui un posteggio dovrà rimanere necessariamente vuoto tra un banco e l'altro; per il posizionamento dei banchi, è consentito l'ampliamento di detto posizionamento nelle zone e vie del territorio comunale contigue alla delimitazione storica del mercato, se ciò necessario per esigenze correlate all'adozione delle misure anti-contagio;
2. Dotazione del banco: obbligo di protezioni individuali per il venditore (mascherina e guanti mono uso); senza mascherina e guanti il cliente non può accedere all'area mercatale; l'esercente deve mettere a disposizione dei clienti sistemi per la disinfezione delle mani (es: gel igienizzante); la distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a 1,5 metri;
3. Spazio vendita frontale: obbligo per il venditore di delimitare con *scotch* o gesso o altro mezzo idoneo il posizionamento dei clienti, in modo da garantire la distanza interpersonale di 1,5 metri;
4. Clienti ed esercenti: i clienti hanno l'obbligo di usare mascherina e guanti mono uso. L'esercente deve garantire, con i propri dipendenti e collaboratori, l'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza; gli esercenti presenti all'interno dell'area sede dell'attività dovranno: garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le fasi dell'attività di vendita; utilizzare mascherine e guanti "usa e getta" in tutte le fasi lavorative e di vendita; garantire la pulizia e l'igiene delle attrezzature con frequenza e comunque in funzione dell'orario di apertura; mettere a disposizione della clientela sistemi per la disinfezione delle mani come indicato al precedente punto 2, in particolare accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento; non consentire alla clientela di toccare direttamente la merce sfusa;
5. I flussi di ingresso e di uscita devono essere separati e contingentati prevedendo una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso della clientela;

AVVERTE

che la presente ordinanza ha decorrenza **da lunedì 18 maggio 2020**, fatte salve eventuali e successive disposizioni.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;

2. trasmessa

- al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
- a tutti i Dirigenti comunali;
- al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali *social*).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco
Mauro Usai
Firmato digitalmente